

Decreto federale

concernente il limite di spesa per il settore dei PF negli anni 2008–2011 e l’approvazione del mandato di prestazioni del Consiglio federale al settore dei PF per gli anni 2008–2011

del 19 settembre 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 167 della Costituzione federale¹;

visti gli articoli 33 capoverso 1 e 34b capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991²
sui PF;

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 2007³,

decreta:

Art. 1

Per gli anni 2008–2011 è stanziato un limite di spesa di 8234,5 milioni di franchi per coprire il fabbisogno finanziario del settore dei PF per l’esercizio e gli investimenti.

Art. 2

¹ Il mandato di prestazioni⁴ del Consiglio federale al settore dei PF, rappresentato dal Consiglio dei PF, per gli anni 2008–2011 è approvato.

² Per la fine del 2009 il Consiglio dei PF presenta un rapporto intermedio sull’esame e il miglioramento dell’efficienza dell’impiego dei mezzi e sulla collaborazione con le scuole universitarie svizzere.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2007

Consiglio nazionale, 19 settembre 2007

Il presidente: Peter Bieri

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Ueli Anliker

¹ RS 101

² RS 414.110

³ FF 2007 1131

⁴ Si veda l’allegato 2 del messaggio ERI, FF 2007 1305.

Il mandato di prestazioni può essere consultato in Internet all’indirizzo
www.sbf.admin.ch.

Limite di spesa per il settore dei PF negli anni 2008–2011 e l’approvazione
del mandato di prestazioni del Consiglio federale al settore dei PF
per gli anni 2008–2011. DF
